

# ***STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI***

Commercialista – Revisore contabile  
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23  
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128  
e-mail: antonio@franceschetti.com  
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 04 dicembre 2017

## **Oggetto: definizione agevolata 2018 (rottamazione bis cartelle) – ns rif. 14/2017**

Con Decreto Legge 148/2017, collegato alla Legge di Bilancio 2018, viene concessa la possibilità ai contribuenti di rottamare le cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e la riapertura dei termini per la rottamazione delle vecchie cartelle notificate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2016, pertanto alla rottamazione bis 2018 potranno aderire tutti i contribuenti, anche chi non ha presentato la domanda di adesione alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 193/2016, presentando apposita domanda entro il 15 maggio 2018. Con la presente domanda verranno condonate solo le sanzioni e gli interessi di mora, fatta eccezione per la rottamazione delle cartelle relative a multe stradali con la quale saranno condonate solo gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla Legge.

### **CONTRIBUENTI CHE NON HANNO ADERITO ALLA PRIMA ROTTAMAZIONE**

I contribuenti che non hanno aderito alla prima rottamazione possono aderire adesso per le cartelle esattoriali notificate dal 01 gennaio 2000 al 30 settembre 2017, presentando apposita domanda entro il 15 maggio 2018.

In caso di rottamazione dell’importo condonato, il numero delle rate massimo è di 5, maggiorate dei relativi interessi, aventi le seguenti scadenze alla fine del mese:

- . luglio 2018
- . settembre 2018
- . ottobre 2018
- . novembre 2018
- . febbraio 2019

### **CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO ALLA PRIMA ROTTAMAZIONE MA NON HANNO PAGATO LE RATE SCADENTI A LUGLIO 2017 E SETTEMBRE 2017**

I contribuenti ammessi alla prima rottamazione che non hanno provveduto a pagare le rate scadute a luglio e settembre 2017, possono essere riammessi se provvederanno al pagamento delle rate scadute ed omesse entro e non oltre il 07 dicembre 2017. In questo caso i contribuenti che per errore, disguidi o mancanza di liquidità non hanno effettuati i versamenti sono riammessi senza ulteriore addebito.

### **CONTRIBUENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PRIMA ROTTAMAZIONE, PRESENTANDO APPOSITA DOMANDA, MA NE SONO STATI ESCLUSI IN QUANTO NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE RATE CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2016**

I contribuenti che pur avendo presentato apposita domanda alla prima rottamazione ma si sono visti rigettare la richiesta in quanto non in regola con il pagamento delle rate con scadenza 31 dicembre 2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, possono accedere alla rottamazione presentando apposita domanda via pec agli indirizzi indicati direttamente sul modello o direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione **entro il 31 dicembre 2017** utilizzando l'apposito mod. DA-R scaricabile direttamente dal sito, indicando le modalità scelte per il pagamento, e pagare le rate scadute entro il 31 maggio 2018. Successivamente sarà possibile versare con al massimo 3 rate, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018, le somme condonate e gli interessi di mora pari al 4,5% e da calcolare a partire dal 01 agosto 2017, In caso di pagamento delle rate scadute, l'istanza non può essere accettata per cui:

- . entro il 31 marzo 2018: si dovrà versare per l'intero delle rate scadute e non pagate
- . entro il 31 luglio 2018: si dovrà versare l'ammontare complessivo delle somme condonate + gli interessi

#### ROTTAMAZIONE BIS 2018 DOMANDA: MODULO E SCADENZE

I contribuenti che intendono aderire alla rottamazione bis 2018 dovranno presentare apposita domanda sul modello DA-2017 (al momento non ancora disponibile la versione aggiornata e comunque potrà essere reperito direttamente dal cittadino accedendo al sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)) entro il 15 maggio 2018 o via pec agli indirizzi indicati sulla domanda stessa allegando copia dei documenti di identità o direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Una volta inviata la domanda l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà comunicare al contribuente entro il 30 giugno 2018 l'importo delle cartelle a suo nome che possono essere oggetto di condono, la scadenza delle rate e i relativi bollettini di pagamento o l'eventuale diniego.

Come detto in precedenza è possibile effettuare il pagamento in un massimo di 5 rate, maggiorate dei relativi interessi, la prima con scadenza 31 luglio 2018 e l'ultima con scadenza 28 febbraio 2019.

--ooOoo--

Vi invitiamo comunque tempestivamente a recarvi presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al fine di poter prendere visione della Vostra situazione aggiornata, oppure ad accedere al sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) per visualizzare la vostra situazione previa richiesta delle password necessarie per accedere al servizio se non già in Vostro possesso.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull'argomento.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti